



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

U-AZ/21

Circ. CNI n. 813/XIX Sess./2021

Ai Presidenti dei Consigli degli
Ordini Territoriali degli Ingegneri
Loro Sedi

Oggetto: Elezioni dei Consigli degli Ordini territoriali – richieste di chiarimenti –
ordinanza del TAR Lazio n.5547/2021 relativa alle elezioni dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili – applicabilità delle previsioni dettate
dal decreto-legge 16 maggio 1994 n.293 (“Disciplina della proroga degli
organi amministrativi”) – **ordinanza cautelare del Consiglio di Stato
19/11/2021 n.6206** – riforma della ordinanza del TAR del Lazio – trasmissione
e osservazioni

Cari Presidenti,

a seguito delle note vicende che hanno interessato le procedure per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali degli Ingegneri, ha destato un certo interesse la vicenda processuale che vede coinvolte le rappresentanze istituzionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in questi mesi presente sulla stampa specializzata.

Ha suscitato preoccupazione, in particolare, l'affermazione contenuta nella **ordinanza del TAR Lazio n.5547 del 16 ottobre 2021**, secondo cui la legge professionale della Categoria in questione sarebbe da coordinare con la disciplina posta dal **decreto-legge 16/05/1994 n.293¹** (“*Disciplina della proroga degli organi amministrativi*”), che testualmente si applica (art.1) agli “organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo dello Stato e degli enti pubblici..”, sulla base della considerazione che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) è esso stesso un ente pubblico².

¹ Come convertito dalla legge 15 luglio 1994 n.444.

² Nell’occasione, sulla base dell’assunto che la normativa in materia di proroga degli organi amministrativi si applichi anche agli Ordini professionali, il giudice amministrativo di primo grado ha sospeso le elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti. All’esito di tale sommaria deliberazione il TAR ha infatti sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato (la deliberazione del CNDCEC 4 giugno 2021, con la quale era stata fissata la data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali per i giorni 11 e 12 ottobre 2021). L’udienza pubblica per la trattazione del merito del ricorso era stata fissata per il giorno 25 febbraio 2022.

L'art.3 del decreto-legge n.293/1994 contiene infatti una peculiare disciplina *ad hoc* per quanto concerne la proroga degli organi ed il regime degli atti degli organi amministrativi scaduti.

Alcuni hanno avanzato la tesi che tale soluzione – affermata espressamente per la Categoria dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – potesse valere ed applicarsi *per analogia* anche alla Categoria degli Ingegneri.

Orbene – al di là della considerazione circa il carattere per sua natura provvisorio ed interinale del giudizio cautelare, che giunge all'esito di una deliberazione **sommatoria e non di merito** – preme in questa sede segnalare che, a seguito di apposito appello in via d'urgenza, **il Consiglio di Stato, con l'ordinanza cautelare 19/11/2021 n.6206, ha riformato l'ordinanza n.5547/2021 del TAR del Lazio**, accogliendo l'appello cautelare e dunque dichiarando – allo stato – di doversi respingere l'istanza cautelare proposta in primo grado avverso la delibera del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, di fissazione delle date per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali.

In particolare, il giudice amministrativo d'appello ha dichiarato che la decisione del TAR “*si rivela monca... della pregiudiziale valutazione delle numerose eccezioni sollevate dalla difesa del CNDCEC, potenzialmente idonee ad accreditare un'alternativa ricostruzione esegetica incline a preservare la continuità operativa dell'organo attualmente in carica*”.

Pur con il carattere sommario e provvisorio tipico della fase cautelare, il Consiglio di Stato sembra dunque privilegiare l'opzione interpretativa *opposta* a quella fatta propria dall'ordinanza cautelare n.5547/2021 del TAR Lazio³.

Si rimane dunque in attesa della decisione di merito, attraverso una udienza che secondo il Consiglio di Stato dovrà essere fissata sollecitamente.


Lo scenario delineato dal giudice di appello a proposito delle elezioni dei Dottori Commercialisti non può che destare particolare attenzione da parte del CNI e degli Ordini territoriali degli Ingegneri, in relazione alla situazione che essi si trovano ad affrontare in seguito della sentenza TAR Lazio n. 11023 del 27 ottobre 2021 che, come si ricorderà, ha imposto l'integrazione del Regolamento recante la procedura di elezione con modalità telematica da remoto dei Consigli territoriali degli Ordini degli Ingegneri al fine di “porre rimedio alla condizione di sottorappresentanza del genere femminile nei propri organi elettivi”.

Si trasmette pertanto in allegato la menzionata ordinanza n.6206/2021 del Consiglio di Stato, espressa in sede cautelare, preannunciando inoltre a breve una qualificata nota di commento a firma del consulente legale di fiducia del CNI, Prof. Avv. Massimo Luciani.

³ “D’altro canto” – prosegue il Consiglio di Stato nella ordinanza cautelare n.6206/2021 – anche nell’opzione esegetica alternativa della ritenuta applicabilità del DL 16/05/1994 n.293, ove ritenuta corroborata dalla previsione di cui all’art.31-bis del d.l. 137 del 28/10/2020, occorrerebbe, comunque, tenere conto del disposto derogatorio (rispetto al regime ordinario della prorogatio) introdotto dal citato art.31-bis anche in ragione del protratto regime di sospensione imposto al procedimento elettorale dalle pronunce cautelari *medio tempore* assunte dal giudice amministrativo, ancorché per questioni diverse da quelle qui in rilievo”.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Angelo Valsecchi)



IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)



ALLEGATO:

- Ordinanza Consiglio di Stato, Sezione Terza, 19/11/2021 n.6206.

MC2211Circ

Publicato il 19/11/2021

N. 06206/2021 REG.PROV.CAU.
N. 08959/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8959 del 2021, proposto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dai prof. avvocati Massimo Luciani, Bernardo Giorgio Mattarella, Fabio Cintioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del prof. avv. Massimo Luciani in Roma, l.go Tevere Raffaello Sanzio 9;

contro

Felice Ruscetta, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco De Propris, Gianluca Navarrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Francesco De Propris in Roma, via Ugo Ojetti n.79;

nei confronti

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) n. 5547/2021;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Felice Ruschetta e del Ministero della Giustizia;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2021 il Cons. Umberto Maiello e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti come da verbale dell'udienza;

Premesso che:

- l'appellante chiede la riforma dell'ordinanza del 16 ottobre 2021 n. 5547, con cui il TAR per il Lazio, Roma, Sez. III-quater, ha accolto l'istanza cautelare avanzata dal dott. Felice Ruschetta e, per l'effetto, sospeso l'efficacia della deliberazione assunta dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il 4 giugno 2021, con la quale veniva fissata la data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali per i giorni 11 e 12 ottobre 2021;

- il giudice di prime cure ha, invero, ritenuto applicabile al suddetto organo la disciplina posta dal D.L. 16/05/1994 n. 293 e, dunque, facendo da ciò derivare, da un lato, la possibile decadenza dell'organo e, dall'altro, la nullità della delibera di fissazione della data di svolgimento delle elezioni siccome assunta oltre la soglia massima temporale di durata del periodo di *prorogatio*;

- con il medesimo provvedimento, qui appellato, il TAR ha fissato per la trattazione del merito del ricorso l'udienza pubblica del 25.02.2022;

Considerato che:

- ad un primo sommario esame, proprio della presente fase, l'appello cautelare deve ritenersi fondato dal momento che la decisione del TAR, pur generando effetti sostanzialmente irreversibili, si rivela monca, per ammissione dello stesso giudice di prime cure, della pregiudiziale valutazione delle numerose eccezioni sollevate dalla difesa del CNDCEC, potenzialmente idonee ad accreditare un'alternativa ricostruzione esegetica incline a preservare la continuità operativa dell'organo attualmente in carica;

- invero, le questioni sollevate in prime cure, e non appieno delibate dal TAR, si rivelano non manifestamente infondate e, pertanto, suscettive di un doveroso approfondimento nell'appropriata sede di merito, segnatamente quanto, anzitutto, alla dignità giuridica di norma speciale dell'art. 25, comma 14, del d.lgs. 139/2005, successiva al D.L. 16/05/1994 n. 293, che sembra giustappunto accreditare una proroga dell'investitura dell'organo uscente fino all'insediamento del nuovo organo, dovendo evidentemente coordinarsi con la statuto giuridico del singolo ordine professionale il riferimento contenuto al suindicato regime giuridico generale sulla "*prorogatio*" contenuto nella previsione di cui all'art. 31 bis del d.l. 137 del 28.10.2020, peraltro non specificamente riferito agli ordini vigilati dal Ministero della Giustizia;

Rilevato che:

- d'altro canto, anche nell'opzione esegetica alternativa della ritenuta applicabilità del D.L. 16/05/1994 n. 293, ove ritenuta corroborata dalla previsione di cui all'art. 31 bis del d.l. 137 del 28.10.2020, occorrerebbe, comunque, tener conto del disposto derogatorio (rispetto al regime ordinario della *prorogatio*) introdotto dal citato art. 31 bis anche in ragione del protratto regime di sospensione imposto al procedimento elettorale dalle pronunce cautelari *medio tempore* assunte dal giudice amministrativo ancorché per questioni diverse da quelle qui in rilievo;

- anche rispetto al *periculum*, mette conto evidenziare che, se da un lato, deve ritenersi meritevole di considerazione l'esigenza apprezzata dal giudice di

prime cure di “*di non fare eleggere e insediare organi eletti in violazione di norme imperative*”, parimenti non può essere trascurato che siffatta esigenza resterebbe immutata pur nella prospettiva – da ritenersi oggi attuale in considerazione delle esplicite sollecitazioni contenute nell’ordinanza qui gravata e della data non prossima dell’udienza di merito fissata dal TAR - di un commissariamento dell’organo in carica, evenienza questa, comunque, da scongiurare nelle more degli approfondimenti di merito che lo stesso TAR ha reputato necessari;

- le spese della presente fase cautelare possono essere compensate;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l'appello (Ricorso numero: 8959/2021) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza cautelare proposta in primo grado.

Spese compensate.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giulio Veltri, Presidente FF

Giovanni Pescatore, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere

Umberto Maiello, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Umberto Maiello

IL PRESIDENTE
Giulio Veltri

IL SEGRETARIO

